



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Servizio Supporto | Il Funzionario Responsabile

Al Consiglio Comunale per il tramite del suo
Presidente del Comune di
CAPRI LEONE (ME)

Al Sindaco del Comune di
CAPRI LEONE (ME)

All'Organo di revisione del Comune di
CAPRI LEONE (ME)

PEC: caprileone@pec.intradata.it

Oggetto: Trasmissione Deliberazione n. 97/2021/PRSP.

Si trasmette, copia della deliberazione n. **97/2021/PRSP**, adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nella camera di consiglio del **20 luglio 2021**.

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

sicilia.controllo@corteconticert.it

Distinti saluti

Rasura Boris



BORIS RASURA
CORTE DEI
CONTI
22.07.2021
08:19:10 UTC





CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 20 luglio 2021, composta dai Magistrati:

Salvatore Pilato	- Presidente
Anna Luisa Carra	- Presidente Aggiunto
Adriana La Porta	- Consigliere
Adriana Parlato	- Consigliere
Alessandro Sperandeo	- Consigliere
Luciano Abbonato	- Consigliere
Tatiana Calvitto	- Referendario
Antonio Tea	- Referendario
Antonino Catanzaro	- Referendario
Massimo Giuseppe Urso	- Referendario - Relatore

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e, in particolare, l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006); visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

viste le deliberazioni di questa Sezione:

- n. 166/2018/INPR del 19 settembre 2018, avente ad oggetto: *"Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art.1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017;*
- n. 149/2019/INPR del 05 agosto 2019, avente ad oggetto: *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per il rendiconto della gestione 2018";*
- n. 94/2020/INPR del 06 luglio 2020, avente ad oggetto: *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per il rendiconto della gestione 2019";*
- n. 7/2020/INPR del 10 febbraio 2020, avente ad oggetto: *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per il bilancio 2019/2021";*n. 97/2020/INPR dell'8 luglio 2020, avente ad oggetto: *"Linee guida e il questionario, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2020-2022".*

visto il decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021, modificando l'art. 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 e gli altri decreti-legge in materia;

visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 153 del 18 maggio 2020, recante *“Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti”*;

visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 287 del 27 ottobre 2020, recante *“Regole tecniche operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del Pubblico Ministero;*

esaminate le relazioni compilate dall’Organo di revisione del Comune di Capri Leone (ME) sui rendiconti degli esercizi finanziari 2017 - 2018 - 2019 e sul bilancio di previsione 2020/2022 e la successiva documentazione inviata dall’Ente nell’ambito dell’attività istruttoria;

viste le osservazioni formulate dal magistrato istruttore in sede di deferimento;

vista l’ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 44/2021, con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l’adunanza al fine della instaurazione del contraddittorio con l’ente per il 25 maggio 2021;

esaminata la memoria del Comune di Capri Leone prot. CdC n. 6048 del 18 maggio 2021 (in prosieguo memoria) inviata in vista dell’adunanza del 25 maggio 2021 e la memoria integrativa inviata dal medesimo ente prot. 6798 del 31 maggio 2021, prot. CdC n. 6320 di pari data;

uditi per il Comune di Capri Leone in video conferenza il Sindaco dott. Filippo Borello, il Segretario comunale dott.ssa Maria Gabriella Crimi, la responsabile dell’area Economico finanziaria dott.ssa Giuseppina Mangano e il Revisore Unico dott. Ferdinando Marchese.

vista l’ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 66/2021, con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l’adunanza del 20 luglio 2021

udito il relatore, referendario Massimo Giuseppe Urso.

Premesso che:

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo -a carico degli Organi di revisione degli enti locali- di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione, affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei Conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato ordinamento, tanto più a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1 del 2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213 del 2012.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. la sentenza n. 39 del 2014, che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti (e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale) va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità - da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie - e ha lo scopo di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie, in una prospettiva non più statica (come il tradizionale controllo di legalità regolarità) ma dinamica.

Stante la natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, il Consiglio comunale deve essere informato dei contenuti della pronuncia

specifica adottata dalla Corte ai sensi dell'art. 148 bis TUEL, allorché sia accertata la presenza di gravi anomalie contabili o gestionali; ad esso, infatti, è riservata, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente locale, la competenza esclusiva a deliberare le citate misure correttive, previa auspicabile proposta della Giunta comunale. Nel caso in cui, invece, sussistano squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l'esito del controllo demandato alla Corte può comunque comportare eventuali segnalazioni, in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7 della legge n. 131 del 2003, pur sempre volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Anche in tale evenienza l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per il superamento delle criticità.

Da ultimo, il Giudice delle Leggi, con la sentenza n. 18 del 14 febbraio 2019, ha confermato che la vigente disciplina risponde all'esigenza di verificare il rispetto dei vincoli nazionali ed europei mediante il vaglio da parte di una magistratura specializzata, in modo da affrancare il controllo da ogni possibile contaminazione di interessi che privilegiano, non di rado, la sopravvivenza di situazioni patologiche rispetto al trasparente ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria, elementi che il novellato art. 97, comma 1, Cost., collega alla garanzia di legalità, imparzialità ed efficacia dell'azione amministrativa.

A.ESAME DEI RENDICONTI DEGLI ESERCIZI 2017-2018-2019.

Dall'esame dei rendiconti degli esercizi 2017-2018-2019 emerge la seguente situazione finanziaria del Comune di Capri Leone (ME):

1. Il ritardo costante nell'approvazione dei documenti contabili relativamente agli esercizi considerati rispetto ai termini di legge:
 - a. il rendiconto 2017 è stato approvato con delibera n. 36 del 12 ottobre 2018;
 - b. il bilancio di previsione 2018-2020 è stato approvato in data 26 maggio 2018 con delibera n. 18;
 - c. il rendiconto 2018 è stato approvato in data 30 novembre 2020 con delibera n.20;
 - d. il rendiconto 2019 è stato approvato con delibera n. 22 del 29 dicembre 2020;

e. con delibera n.26 del 29 dicembre 2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022.

Su tale criticità l'Ente nella memoria rappresenta quanto segue: *“Il rilievo critico è evidente che viene colto come invito a superare questa prassi. Per cui sarà cura dell'Organo Esecutivo inserire detto adempimento tra gli obiettivi delle P.O., segnalando eventuali ritardi al Nucleo di Valutazione per le relative determinazioni. Sarà oggetto, altresì, di attenzione l'organizzazione dei servizi all'interno delle Aree dell'Ente al fine di contrastare eventuali criticità e porre in essere le condizioni per l'approvazione, a partire dal Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2020, dei documenti contabili nei termini di legge”*.

Sul punto questa Sezione ha evidenziato come “l'art. 151, comma 1, del T.U.E.L. dispone che gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione e prevede su una non casuale scansione temporale degli adempimenti contabili, al fine di garantire una corretta programmazione delle entrate e delle spese, non fondata sul superato criterio della spesa storica incrementale (art. 10, c. 1, d. lgs. n. 118/2011), coerente con il carattere autorizzatorio del bilancio di previsione. Il ritardo nell'approvazione dello strumento contabile di programmazione produce due ulteriori anomalie rispetto al cronoprogramma previsto dal legislatore. Da una parte, infatti, l'ente è limitato nella sua attività di gestione e resa dei servizi in virtù della previsione normativa di cui all'art. 163 T.U.E.L., che regola l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria. Dall'altra parte, gli impegni di spesa, seppur limitati in virtù del citato articolo 163, si fondano sulle previsioni del bilancio pluriennale del ciclo precedente, le quali potrebbero non essere più rispondenti alla situazione attuale, con particolare riferimento alla previsione delle entrate” (Corte conti, sez. controllo Sicilia, n. 112/2020/PRSP).

Ancora più critica risulta l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 il 29 dicembre del 2020, con un grave ritardo che produce conseguenze negative particolarmente rilevanti sulla corretta programmazione e gestione dell'ente. Il Collegio ribadisce che i termini fissati dal legislatore per l'approvazione dei documenti contabili non sono derogabili, imponendo all'Amministrazione di organizzarsi adeguatamente a regime per ottemperarvi compiutamente. Tali ritardi pregiudicano il fisiologico sviluppo del ciclo di bilancio, non rendono tempestive le attività di programmazione, gestione e rendicontazione, impediscono le eventuali

azioni correttive in corso di esercizio, svuotando di significato la funzione tipica del bilancio di previsione e ritardando conseguentemente le verifiche finanziarie demandate alla Corte in sede di controllo. La Sezione, pertanto, conferma il rilievo critico, invitando l'ente a superare questa illegittima prassi, che manifesta una criticità organizzativa di non scarsa rilevanza per le conseguenze negative sulla corretta gestione amministrativa e contabile del Comune.

2. **Sul risultato di amministrazione e la sua composizione**, si rappresenta la sua evoluzione nel triennio 2017 - 2019:

Tabella 1

	2017	2018	2019
risultato di amministrazione	3.169.860,64	2.574.311,04	2.226.927,46
FCDE	1.983.177,21	3.395.696,13	3.818.786,96
FAL		108.207,67	3.391.661,13
fondo contenzioso	300.000	350.000,00	100.000,00
fondo contrattazione		246.000,00	174.000,00
fine mandato		1.493,44	2.449,07
altri accantonamenti	497,81		
parte vincolata	2.739.528,28		
contrazione mutui	109.000,00	6.305,85	6.305,85
investimenti		296.620,86	405.459,03
parte disponibile	-1.962.342,66	-1.830.012,91	-5.671.734,58

Sul punto il Collegio rileva quanto segue:

- a. risultati di amministrazione di importo insufficiente a comprendere le quote vincolate, con conseguenti disavanzi di amministrazione, notevolmente incrementati nell'esercizio 2019 (€ - 5.671.734,58), principalmente a causa:
- del passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario per il calcolo del FCDE, anche se con delibera consiliare n. 24 del 29 dicembre 2020 è stato approvato un piano di rientro, ai sensi dell'art. 39 quater della legge n. 8/2020;
 - dell'obbligo di accantonamento dell'importo dell'intera anticipazione di liquidità (Fal) non ancora rimborsata al 31/12/2019, ma con delibera n. 23 del 29 dicembre 2020 il Consiglio Comunale ha approvato il piano di

rientro, ai sensi dell'art. 39 ter della legge n. 8 del 2020; tuttavia, sul punto, il Collegio ritiene necessario rammentare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 80/2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 39-ter, commi 2 e 3, del d.l. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, nella legge n. 8/2020.

In ordine ai profili critici sopra richiamati, l'Ente nella memoria rappresenta quanto segue: *“Con l'approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 si è proceduto ad effettuare la verifica dei rendiconti precedenti al fine di porre in essere le misure correttive necessarie per far rientrare nel perimetro di bilancio tutte le poste ivi allocabili. Per cui si è proceduto in primis a determinare il FCDE con il sistema ordinario e a far emergere l'importo del FAL. Orbene, codesta Corte richiama la Sentenza della Corte di Cassazione n. 80/2021 che è successiva alle operazioni poste in essere su normativa tempus regit actum. Adesso si attende che il Legislatore Nazionale dia delle indicazioni in tal senso e l'Ente potrà in essere le misure ivi previste”*.

Sul punto il Collegio rileva che non è in discussione la legittima applicazione nell'esercizio in esame del citato art. 39 ter del d. l. n. 162/2019, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 8/2020, con il quale il legislatore è intervenuto al fine di regolamentare le modalità di attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 4/2020, quanto gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità della disposizione in esame ad opera del Giudice delle leggi con sentenza n. 80/2021. In sostanza, il citato art. 39 ter, rubricato “Disciplina del Fondo di anticipazione di liquidità degli enti locali”, permetteva che il disavanzo conseguente all'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 4/2020 potesse essere oggetto di un ripiano graduale, al fine di consentire agli enti di assorbire gli effetti della declaratoria di incostituzionalità e la gradualità consisteva “nell'obbligo di operare il ripiano con quote annuali, a partire dal 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio di riferimento” (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 38/2020).

La Corte costituzionale, tuttavia, nella citata decisione n. 80/2021, ha ritenuto tale disposto normativo in contrasto con gli artt. 81, 97 c. 1 e 119 c. 6 della Costituzione, in quanto autorizzava “un illegittimo incremento della capacità di spesa dell'ente

locale”, finendo per ledere l’equilibrio di bilancio, il principio della sana gestione, nonché i principi della responsabilità di mandato e di equità intergenerazionale. In ordine agli effetti della sentenza è sufficiente richiamare la motivazione della decisione, nella parte in cui la Corte evidenzia che la disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima introduce(va) “una rilevante deroga alle ordinarie regole di ripiano del maggior disavanzo eventualmente emerso, dilatando i tempi di rientro dal deficit, che così si sottraggono all’art. 188 TUEL, disposizione già ritenuta in grado di dettare procedure e adempimenti immediatamente cogenti, funzionali – tra l’altro – a esaltare l’assunzione della responsabilità del disavanzo in capo alle amministrazioni che si sono succedute (sentenza n. 4 del 2020). Parimenti, questa Corte ha già affermato che la regola fisiologica del rientro dal disavanzo è quella del ripianamento annuale, al massimo triennale, e comunque non superiore allo scadere del mandato elettorale (art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011), e che «[o]gni periodo di durata superiore comporta il sospetto di potenziale dissesto e può essere giustificato solo se il meccanismo normativo che lo prevede sia effettivamente finalizzato al riequilibrio» (sentenza n. 115 del 2020)”. D’altronde, la sentenza precisa che “la disposizione censurata è stata introdotta per dare attuazione alla sentenza di questa Corte n. 4 del 2020, la quale, in realtà, non abbisognava di alcun intervento attuativo, non essendo necessaria la riapprovazione dei bilanci antecedenti alla pronuncia, mentre dovevano essere ridefinite correttamente tutte le espressioni finanziarie patologiche prodottesi nel tempo, applicando a ciascuna di esse i rimedi giuridici consentiti. In tal modo è possibile ricalcolare il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge e, in particolare, per i deficit ulteriormente maturati, in conformità al principio tempus regit actum, facendo applicazione delle norme vigenti nel corso dell’esercizio in cui tale ulteriore deficit è maturato”.

In conclusione sul punto, le criticità evidenziate trovano conferma alla luce del contraddittorio instaurato con l’Amministrazione e l’ente è tenuto a procedere al recupero del disavanzo sulla scorta dei principi affermati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 4/2020 e n. 80/2021, applicando alle varie tipologie di disavanzo le disposizioni vigenti nel periodo di maturazione e, pertanto, le modalità ordinarie di copertura previste dall’art. 188 TUEL o quelle

di maggiore favore previste dall'ordinamento in specifiche situazioni (per es. disavanzo da riaccertamento straordinario), senza che sia necessario attendere alcun intervento del legislatore nazionale, attesa la chiarezza del quadro normativo vigente.

- b. La consistenza del fondo contenzioso è stata pari a euro 300.000,00 nell'esercizio 2017, euro 350.000,00 nel 2018 ed euro 100.000,00 nel 2019; a seguito di richiesta istruttoria il Revisore unico rappresenta che tale accantonamento sul risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 "avviene su dati che sono stati ritenuti dall'Ente prudenziali ai fini del bilancio, tenuto conto dei debiti fuori bilancio già riconosciuti", ma riconosce successivamente nella medesima risposta che l'accantonamento "dovrebbe essere determinato alla luce del censimento delle liti in corso e di quello potenziale", concludendo che ciò sarebbe stato richiesto agli organi comunali e che "la relativa determinazione avverrà già in seno al Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2020 a cui si rimanda per un successivo esame".

Il Comune nella memoria precisa quanto segue: *L'Ente ha effettuato una relazione sui principali procedimenti contenziosi in essere*" (cfr. nota prot. 8378 del 17.7.2020) *"che è stata trasmessa all'Organo di revisione Economico Finanziario dell'Ente per allegarla alla richiesta di chiarimenti di codesta Corte".(...)* Per quanto riguarda l'accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 100.000,00 lo stesso avviene su dati ritenuti dall'Ente prudenziali ai fini di bilancio, tenuto conto dei debiti fuori bilancio già riconosciuti. Tale misura correttiva avviene in una prima fase istruttoria dei fascicoli dell'Ente la cui fase operativa sarà definitivamente determinata ed applicata in seno al Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2020 a cui si rimanda per un successivo esame. Tenuto conto che l'accantonamento deve avvenire secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria di cui al punto 5.2, lettera h), si procederà a seguito di approfondimento ed attualizzazione del contenzioso affinché si possa ritenere sufficiente la valutazione e la quantificazione degli stanziamenti prudenziali negli atti programmatici nonché per la corretta quantificazione dell'accantonamento al fondo rischi".

A seguito di specifica richiesta del relatore in adunanza, il Segretario comunale dott.ssa Crimi precisa che la gestione del fondo è stata ricondotta alle percentuali

dettate dai principi contabili di riferimento e fa osservare come quest'anno il contenzioso subirà un incremento di circa 400 mila euro, a seguito di un esproprio; quindi, in sede di previsione di bilancio 2021, il fondo verrà quantificato in maniera corretta e puntuale. Il Sindaco sottolinea, altresì, l'impegno profuso dalla sua Amministrazione proprio per tentare di riordinare questa materia, partendo dalla nomina di un nuovo responsabile di settore che ha permesso una valutazione più fedele alla realtà.

Sul punto il Collegio rappresenta l'erroneità del criterio utilizzato dall'Ente, che fa riferimento per la quantificazione del fondo ai "debiti fuori bilancio già riconosciuti", come d'altronde riconosciuto dallo stesso Comune.

Il Collegio, pertanto, invita l'Ente a monitorare la situazione dei giudizi pendenti attraverso l'istituzione del "registro del contenzioso", nell'ambito del quale deve essere quantificato il rischio di soccombenza in percentuale (%), previo coinvolgimento dei responsabili dei Servizi competenti e dei legali che curano il patrocinio per conto dell'Ente e ad accantonare nel medesimo fondo rischi la somma corrispondente all'importo complessivo del rischio di soccombenza che emergerà dalla predetta analitica ricognizione.

- c. Non risulta accantonata alcuna somma nel fondo perdite società partecipate; a seguito di richiesta istruttoria il Revisore unico riferisce che "dalle informazioni acquisite non risulterebbero perdite nei bilanci d'esercizio 2018 degli organismi partecipati dall'Ente", anche se non sono state indicate le fonti dalle quali lo stesso ha tratto le notizie sopra riportate, non essendo stati forniti i risultati di esercizio delle società partecipate, né alcuna informazione in merito.

Sul punto l'Ente nella memoria dichiara che *"Per quanto riguarda l'accantonamento al Fondo perdite società partecipate, si rappresenta che non risulta essere stata accantonata alcuna somma quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio delle società partecipate, ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175, atteso che da copia dei bilanci di esercizio in possesso dell'Ente non risulterebbero perdite d'esercizio al 31.12.2018 degli organismi partecipati dall'Ente. Qualora non ritenuta sufficiente tale affermazione, si rimane a disposizione per l'inoltro della documentazione in atti"*.

A seguito di specifica richiesta del relatore in adunanza, il Revisore unico dott. Marchese precisa che *“in realtà, non è che non vi siano perdite, ma non vi sono perdite da ripianare. L’unica società in perdita è, infatti, la “Cogepat srl” che vede una quota di partecipazione del Comune pari allo 0,25% (che si tradurrebbe in una eventuale potenziale perdita di soli 20 euro a carico del Comune, nel caso in cui la società richiedesse il ripiano delle perdite). In memoria, è stato affermato che “sembrerebbe non vi siano perdite” perché non si ha contezza, di fatto, solo della situazione dell’associazione GAL Castell'Umberto dei Nebrodi, cui partecipa il Comune”*.

Nella memoria integrativa del 31.5.2021 l’ente trasmette un prospetto con l’elenco degli organismi partecipati e la situazione economico-patrimoniale degli stessi:

Tabella 2

Denominazione	Quota	Risultato di esercizio al 31.12.2018	Misure adottate
S.S.R. Messina Provincia, consortile soc.	2,50	16.236,00	
ASMEL Soc. Coop.	0,822	402.740,00	
SOGEPAT S.r.l.	0,25	-8.274,00	L’Assemblea dei soci ha deliberato il riporto a nuovo della perdita. Quota eventuale a carico dell’Ente € 20,69.
A.T.O. Messina 1 S.p.a. in liquidazione	9,15	-358,00	Perdita coperta con capitale netto di liquidazione
GAL CASTELL’UMBERTO NEBRODI- Associazione		Ultimo bilancio 31.12.2013	
Assemblea territoriale Idrica A.T.I. Messina - Servizio idrico integrato		495.956,00	

Il Collegio prende atto dei chiarimenti forniti dall’ente (in particolare in adunanza e nella memoria integrativa) e ribadisce l’obbligo per gli organi di vertice del Comune di richiedere e acquisire le informazioni relative alla situazione economico-patrimoniale delle società partecipate, attivando ogni strumento utile e previsto

dall'ordinamento giuridico per ottenere i dati che consentano al socio pubblico di ottemperare agli obblighi di legge, provvedendo all'accantonamento nel fondo perdite nel caso in cui si verificano i presupposti di cui all'art. 21, comma 1, del d. lgs. n. 175/2016, in quanto non può rappresentare una esimente l'esiguità delle partecipazioni detenute.

3. In relazione alla **gestione di cassa** si rileva:

- a. un fondo cassa uguale a zero e il ricorso reiterato all'anticipazione di tesoreria; in particolare, nell'esercizio 2017 l'ente ha richiesto un importo complessivamente pari a euro 1.137.705,37 e nel 2018 pari a euro 1.379.777,00; nell'esercizio 2019 l'importo dell'anticipazione richiesta risulta in aumento per euro 1.452.549,21; negli anni considerati l'Ente ha parzialmente restituito le somme utilizzate, con un aggravio per gli interessi dovuti rispettivamente di euro 10.999,31, di euro 5.000,00 e di euro 28.442,02.

In ordine a questi profili critici il Comune nella memoria dichiara che: *l'Ente, nel 2020, ha fatto ricorso all'Anticipazione di Liquidità per spostare il debito a lungo termine al fine di ridurre l'anticipazione di cassa, nella certezza, inoltre, di poter recuperare parte dei residui attivi mediante la ripresa della riscossione coattiva – post Covid-19 – che sarà oggetto di potenziamento mediante il supporto esterno nella riscossione coattiva, già attivo da fine anno 2019”.*

- b. Gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, che al 31.12.2019 non risulterebbero integralmente reintegrati e si segnala la loro mancata rappresentazione tramite le apposite scritture nelle partite di giro, come previsto dal punto 10 del principio contabile 4/2.

L'Ente nella memoria rappresenta che: *“ Per quanto riguarda la criticità rilevata sulla mancata rappresentazione delle scritture contabili nelle partite di giro di cassa vincolata, si rappresenta che le stesse saranno attivate, in modo puntuale, dall'esercizio finanziario 2021”.*

Sul punto il Collegio rileva che la presenza di un debito da anticipazione di tesoreria è stata stigmatizzata dalle Sezioni riunite di questa Corte, le quali hanno affermato che *“costituisce grave irregolarità contabile la sussistenza di un debito da anticipazione di tesoreria alla chiusura dell'esercizio finanziario posto che,*

come chiarito dal paragrafo 3.26 del principio contabile allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le anticipazioni di cassa non costituiscono debito dell'ente e devono essere restituite entro il medesimo esercizio finanziario nel quale sono state concesse poiché destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni di tesoreria deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse (...). Tale grave irregolarità contabile, reiterata per più esercizi finanziari (...) rileva il profilarsi della violazione dell'art. 119 ultimo comma della Costituzione che vieta il ricorso all'indebitamento per spesa corrente; infatti, secondo l'insegnamento della Consulta, la causa di finanziamento dell'anticipazione di tesoreria è da ritenersi compatibile con il predetto divieto soltanto nei casi in cui l'anticipazione sia di breve durata, sia rapportata a limiti ben precisi e non costituisca surrettiziamente un mezzo di copertura alternativo della spesa (Corte Costituzionale, sentenza n. 188/2014)" (SS.RR. n. 8/2018). Il Giudice contabile, nella citata sentenza, aggiunge una precisazione che si attaglia perfettamente al caso in esame, in quanto evidenzia come risulta particolarmente preoccupante la situazione di quegli enti locali i quali, al "frequente e reiterato ricorso alle anticipazioni di cassa non integralmente rimborsate al termine di ciascun esercizio finanziario già di per sé sintomatico della precarietà degli equilibri strutturali di bilancio e della grave crisi di liquidità dell'Ente (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 23/SEZAUT/2014/QMIG)", aggiungono l'utilizzo di ulteriori risorse di cassa rappresentate dalle erogazioni per anticipazioni di liquidità ottenute ai sensi delle disposizioni vigenti (come nel caso del Comune di Capri Leone).

In sintesi, come più volte evidenziato da questa Sezione, l'uso eccessivo dell'anticipazione di tesoreria è indice di una persistente e grave crisi di liquidità, che "suscita seri dubbi sull'effettiva sostenibilità delle spese e sulla possibilità del mantenimento degli equilibri" (Sezione di controllo per la Regione Siciliana, deliberazione n. 4/2019).

In conclusione, il Collegio rileva che le deduzioni fornite dal Comune non consentono di ritenere superata la criticità, che palesa una grave crisi di liquidità,

dimostrata dal fatto che l'anticipazione di tesoreria è divenuta una costante forma di finanziamento (che non è utilizzata soltanto per fronteggiare temporanee esigenze) e tale carenza di liquidità appare tanto più significativa ove si consideri che l'Ente ha goduto di anticipazioni di liquidità concesse da cassa Depositi e Prestiti (con un debito residuo al 31/12/2019 di € 3.391.661,13) e ha richiesto, con delibera di C.C. n. 2 del 26 febbraio 2019, un'ulteriore anticipazione di liquidità di euro 350.000,00 ai sensi del d.l. n. 145 del 30.12.2018.

- c. L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 non garantirebbe un fondo di cassa non negativo sulla base del nuovo principio dell'imputazione di entrate e spese secondo esigibilità e la previsione di cassa per ciascuna entrata non è stata calcolata tenendo conto di quanto mediamente è stato riscosso negli ultimi esercizi (punto 4 e 5 della sezione III - Previsioni di cassa e patrimonio del questionario bilancio di previsione 2020/2022);

L'Ente nella memoria dichiara che " per il problema sollevato sul saldo di cassa negativo scaturente dall'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022, si rileva che non vi è stato comunque alcun effetto negativo e ciò sarà rilevabile nel rendiconto della gestione per l'esercizio 2020 in corso di approvazione (si attende norma a superamento effetti Sentenza Corte Costituzionale 80/2021)".

Sul punto il Collegio conferma la criticità contestata e rinvia a quanto rappresentato al punto 2.a.

- a. In relazione alla **gestione di competenza**, dal prospetto di verifica degli equilibri, modificato dal D.M. 01.08.2019 e rilevabile sul sistema BDAP, risulta un risultato di competenza pari a euro -171.316,61 e la gestione complessiva con il risultato di amministrazione risulta negativa per euro -1.703.757,97.

Il Comune nella memoria dichiara che: "Si conferma il risultato e si sta cercando di migliorare lo stesso sin dall'esercizio 2020".

Sul punto il Collegio conferma il rilievo e invita l'ente ad adottare le misure necessarie a ripristinare gli equilibri di bilancio.

5. In relazione **al FPV**, la mancanza di adeguati cronoprogrammi per la necessaria reimputazione dei residui passivi.

Il Comune nella memoria conferma "la inadeguata gestione dei cronoprogrammi fino all'esercizio 2019 nella gestione del FPV. Per superare la predetta criticità verrà dato

specifico atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica nel voler essere più incisivo su tali aspetto sin dall'esercizio 2020".

Sul punto il Collegio conferma il rilievo e invita l'ente a superare la criticità.

6. In relazione **alla tempestività dei pagamenti**, l'ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, ma avendo superato i termini di pagamento non ha indicato le misure consequenziali per rientrare nei termini previsti dalla legge.

Il Comune nella memoria rappresenta : *"In merito alla mancata indicazione delle misure consequenziali al rientro negli indici previsti per la tempestività dei pagamenti, gli stessi, qualora necessari, saranno impartiti dall'esercizio in corso non prima di aver verificato gli effetti di quanto posto in essere nell'esercizio 2020. Di tale situazione sarà data contezza nel Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2020".*

Il Collegio invita l'ente a predisporre idonee misure organizzative finalizzate a rispettare i tempi di pagamento previsti dal legislatore (d. lgs. n. 231/2002), considerato l'impatto fortemente negativo che tali ritardi producono sulle imprese operanti nel mercato, costrette a chiedere anticipazioni bancarie a fronte di crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione. Come rilevato da questa Sezione "il mancato pagamento delle fatture nei termini di legge, oltre a manifestare disordine organizzativo, è indice di difficoltà finanziarie dell'Ente (con particolare riferimento alla cassa) e può esporre il Comune alle azioni esecutive per il recupero coattivo del credito" (deliberazione n. 111/2020/PRSP).

7. In merito **all'attività di riscossione** si segnala:
- a. per quanto concerne il recupero dell'evasione tributaria, l'assenza di accertamenti nell'esercizio 2018 e 2019;
 - b. la difficoltà di riscossione delle entrate proprie: a fronte di accertamenti per euro 1.450.313,54 del Titolo I, si rileva una riscossione di euro 945.114,24 e residui della competenza per euro 505.199,30.

L'ente nella memoria espone quanto segue: *"Per quanto concerne il recupero dell'evasione tributaria, l'Ente ha effettuato una notevole attività che, come illustrato all'Organo di Revisione Economico Finanziario, viene sottoposta anche all'attenzione di codesta Corte, così come di seguito riportato:*

- *inizio delle attività inerenti la riscossione coattiva dei ruoli Tassa Rifiuti (TARI) 2013-2014- 2015 con il supporto di Società esterna;*
- *Notifica accertamenti Canone Acquedotto anni 2012-2013-2014-2015;*
- *Notifica solleciti Canone Acquedotto anni 2016-2017;*
- *Riscossione morosità IMU e TASI anni 2016-2017 (e lavori conseguenti alla stessa riscossione con la bonifica della banca dati, importazione versamenti, correzione anomalie scaturenti dalla predetta importazione, ecc.)”.*

Dall’esame del prospetto predisposto dall’ente in seno alla citata memoria emerge :

- a. un trend negativo di riscossione della tariffa dell’acqua, che scende dall’82,15% del 2012 al 55,95% del 2019 (anno in cui risultano ancora da incassare ben € 164.299,45);
- b. trend analogo riguarda la riscossione della Tassa rifiuti (TA.RI.), che scende dal 79,04% del 2013 al 66,27% del 2019 (anno in cui risultano ancora da incassare ben € 164.299,45);
- c. particolarmente grave appare la situazione dell’IMU e della TASI, in cui non vi è attività di recupero dell’elevata evasione negli esercizi 2018/2019.

Il Collegio evidenzia una preoccupante incapacità dell’ente nell’organizzazione e attuazione dell’attività di recupero dei crediti e della riscossione dei tributi, la quale merita una particolare attenzione da parte degli organi di governo, gestionali e di controllo del Comune e non può esimersi dal rammentare che tale attività omissiva, qualora provocasse la prescrizione dei crediti dell’ente, potrebbe generare responsabilità erariale.

Questa Sezione ha più volte rappresentato che “pur consapevole delle difficoltà del contesto socio-economico e in particolare delle criticità del sistema di igiene urbana in Sicilia e del relativo finanziamento, in parte derivanti dalla natura (dal punto di vista economico) di bene pubblico di tale servizio, la cui erogazione non può essere interrotta al fine di scongiurare inaccettabili rischi per la salute pubblica, fa presente che una efficace e organizzata riscossione dei crediti innesca un circuito virtuoso, che spinge i cittadini ad ottemperare al versamento di quanto dovuto” (Sezione di controllo per la Regione Siciliana, del. n. 111/2020/PRSP). Anche il Giudice delle leggi ha recentemente evidenziato come

una bassa capacità di riscossione è un “problema prevalentemente organizzativo” (Corte costituzionale n 4/2020).

Il Collegio rappresenta che effettuerà uno specifico “focus” sull’attività di accertamento e riscossione delle entrate locali (nonché sul recupero dell’evasione) in sede di analisi delle misure correttive, considerata la rilevanza di tale attività in un sistema tendente al superamento della finanza derivata di trasferimento.

8. In relazione ai residui si evidenzia:

a. il considerevole incremento del totale dei residui attivi, il cui importo a chiusura dell’esercizio 2018 è pari a euro 8.806.398,3 (di questi riferiti alla competenza euro 2.758.601,66), con un aumento considerevole rispetto al dato totale di fine esercizio 2017, che è di euro 7.872.131,80. Nell’esercizio 2019 i residui totali sono pari a euro 6.230.354,98 e il dato della competenza è di euro 1.344.288,57; di seguito l’analisi della movimentazione delle somme a residuo di alcune entrate:

- tarsu: la percentuale di movimentazione è del 9,29% e appare molto bassa; il totale dei residui a fine esercizio 2019 raggiunge la somma di euro 1.956.108,63;
- proventi Acquedotto: la percentuale di riscossione in conto residui è del 20,63% e a fine esercizio 2019 la totalità dei residui comprensivi della competenza è di euro 791.573,83;

b. la conservazione di residui attivi riferiti ad annualità con anzianità superiore ai 5 anni, precedenti il 2014, che desta perplessità in ordine al permanere dell’esigibilità di tali crediti, soprattutto relativi alla Tarsu;

c. la presenza elevata di residui passivi, che riflette l’insufficiente capacità dell’Ente nella gestione della fase dei pagamenti.

L’Ente nella memoria dichiara: “*Per le difficoltà sulla riscossione, si rimanda al punto III, mentre per i pagamenti dei residui passivi, nell’esercizio 2020, si è proceduto a pagare molti residui utilizzando l’anticipazione di liquidità concessa da CC.DD.PP. Il ritardo di alcuni pagamenti relativi ai residui passivi è stato determinato dalla meticolosa gestione di cassa*”.

Sul punto il Collegio conferma il rilievo e rinvia alle considerazioni effettuate nel punto precedente.

9. In relazione al **personale**, il Revisore in sede di parere al rendiconto per l'esercizio 2019 evidenzia la necessità da parte dell'organo esecutivo dell'ente di monitorare l'attuazione del ciclo della performance ai sensi del d. lgs. n. 150/2009, condizione necessaria per l'erogazione dell'indennità di risultato; a seguito di richiesta istruttoria, il Revisore unico rappresenta che:

- a. nell'esercizio 2017: non è stato approvato il Piano della performance e degli obiettivi, fatta eccezione per gli obiettivi del Segretario comunale, a cui è stata liquidata l'indennità di risultato a seguito di valutazione positiva del Nucleo di valutazione;
- b. negli esercizi 2018 e 2019: sono stati approvati i Piani della performance e degli obiettivi 2018/2020 e 2019/2021, ma l'ente non ha proceduto alla relativa valutazione.

L'ente nella memoria dichiara che: *“In merito al personale e nello specifico in merito al ciclo della performance di cui al Decreto Legislativo 27.10.2009, n. 150, si conferma che l'Ente non ha provveduto ad approvazione il Piano della Performance e degli Obiettivi – Anno 2017 mentre ha provveduto ad approvare il Piano della Performance e degli Obiettivi – Anno 2018-2020 – con delibera di Giunta Comunale n. 246 del 19.10.2018 ed il Piano della Performance e degli Obiettivi – Anno 2019-2021 – con delibera di Giunta Comunale n. 163 del 09.07.2019”.*

A seguito di specifica richiesta del relatore in adunanza il Segretario comunale *“conferma che non è stata liquidata l'indennità di risultato per l'anno 2017, in quanto gli unici obiettivi erano stati assegnati al Segretario comunale precedente, che sarebbe andato in pensione, ed è quindi stata liquidata sino alla misura proporzionale alla data del pensionamento”.*

Sul punto il Collegio prende atto dei chiarimenti forniti dall'ente.

10. In merito **agli organismi partecipati**:

- a. per gli esercizi considerati il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate;

L'ente nella memoria dichiara che: *“si conferma che non esistono rapporti finanziari, economici e patrimoniali con le proprie partecipate, limitandosi a coprire i soli costi della gestione per quanto riguarda la SRR.”*;

- b. la mancata sottoscrizione, da parte degli organi di revisione delle partecipate, della effettuata conciliazione dei rapporti creditori/debitori;

L'ente nella memoria dichiara che: *“Per la gestione dei rapporti di reciprocità, si inviteranno le società partecipate ed i loro revisori a volervi provvedere”*.

Sui punti a. e b. questa Sezione ha più volte rappresentato l'importanza *“di rilevare costantemente i rapporti economici e patrimoniali con le società partecipate, al fine di consentire con immediatezza di individuare disallineamenti contabili e le perdite che le stesse possono generare”*, evidenziando come *“le operazioni di allineamento contabile con gli organismi partecipati presentano una duplice finalità, mirando a rilevare l'eventuale emersione di passività non conosciute e ad agevolare il consolidamento con i bilanci degli organismi partecipati”* (Sezione di controllo per la Regione Sicilia, del. n. 69/2019). La mancata conciliazione delle partite contabili rappresenta, pertanto, un rilevante fattore di rischio per gli equilibri di bilancio dell'ente locale.

Si rappresenta, altresì, che deve essere il Comune, in qualità di socio, a farsi parte diligente e ad attivare tutti gli strumenti previsti dal codice civile al fine di ottenere il riscontro di quanto richiesto dagli organi di controllo delle partecipate *“eventualmente avvalendosi dei rimedi codicistici in presenza di omissioni degli organi di controllo”* (Sezione di controllo per la Regione Siciliana, del. n. 111/2020/PRSP).

- c. L'ente non ha provveduto a individuare – ai fini del *“Gruppo Comune di Capri Leone”* – i componenti e il perimetro di consolidamento al fine della definizione del GAP.

Il Comune nella memoria dichiara che: *“l'Ente non è tenuto ad individuare il G.A.P. in quanto Ente con popolazione inferiore a 5 mila abitanti”*.

Sul punto il Collegio rileva che l'art. 233 bis c. 3 del TUEL prevedeva che: *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017”*. In virtù dell'art. 1

c. 831 della legge n. 145/2018 sono state soppresse le parole “fino all’esercizio 2017”, con la conseguenza che gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti erano tenuti ad adottare il bilancio consolidato solo nel 2018, con riferimento all’esercizio 2017.

11. La situazione debitoria.

Il Comune di Capri Leone registra la presenza di debiti fuori bilancio:

- nell’esercizio 2017: sono stati riconosciuti e finanziati dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la data di formazione del rendiconto DFB pari ad euro 79.702,10;
- nell’esercizio 2018: sono stati riconosciuti DFB pari a euro 100.880,21 e riconosciuti e finanziati dopo la chiusura dell’esercizio DFB pari ad euro 28.032,47;
- nell’esercizio 2019: sono stati riconosciuti DFB per un totale di euro 31.640,47 (euro 29.670,35 lett. e ed euro 1.970,12 lett. a dell’art. 193 del Tuel), ma il Revisore rappresenta (a seguito di richiesta istruttoria) che tali DFB sono stati “imputati” per euro 21.640,47 nell’esercizio 2019 e per euro 10.000,00 nell’esercizio 2020, in quanto il riconoscimento viene spalmato su due esercizi.

L’Ente nella memoria dichiara che: *“Relativamente alla situazione debitoria dell’Ente, si conferma l’imputazione dei debiti fuori bilancio dell’anno 2019 in più esercizi”.*

Sul punto il Collegio rileva che il punto 9.1 dell’All. 4/2 al d. lgs. n. 118/2011, prevede che : *“Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell’obbligazione, la spesa è impegnata nell’esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto”.* La regola generale, pertanto, è che quella enunciata nel principio contabile sopra esposto, in quanto non è possibile imputare contabilmente la spesa derivante dal DFB in esercizi diversi da quello in cui è avvenuto il formale riconoscimento da parte del Consiglio comunale. Rappresenta, infatti, una eccezione la previsione del comma 3 dell’art. 194 del d. lgs. n. 267/2000, il quale riconosce che *“Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa*

documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale (...)in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al comma 2, può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse", pertanto solo nel caso di piani di rateizzazione di durata superiore ai tre anni (ipotesi del comma 2) e comune previo accordo con i creditori.

- b. La richiesta di un'ulteriore anticipazione di liquidità di euro 350.000,00 ai sensi del d.l. n. 145 del 30.12.2018, in data 26 febbraio 2019 con delibera di C.C. n. 2, che determinerebbe un'ulteriore aggravamento della situazione finanziaria dell'ente;

Sul punto si rinvia alle considerazioni contenute nel punto 3.b.

- c. In fase istruttoria è emerso che non risultavano chiare le modalità di utilizzo dell'anticipazione di liquidità riconosciuta dalla Regione Siciliana e destinata a coprire il disavanzo degli A.T.O. rifiuti e si rilevava che nel risultato di amministrazione tale somma non risultava tra le parti accantonate.

Sul punto, a seguito di richiesta istruttoria, l'organo di revisione dichiarava che la situazione "non è chiara" e invitava l'ente "ad effettuare le opportune verifiche al fine di accertare l'effettiva presenza di eventuali finanziamenti che erano destinati a coprire il disavanzo degli A.T.O. rifiuti, il loro ammontare e l'eventuale quota residuale eventualmente da restituire".

L'ente nella memoria dichiara che: *"In relazione alla utilizzazione dell'anticipazione di liquidità da parte della Regione Siciliana per far fronte all'emergenza rifiuti, destinata a coprire il disavanzo degli A.T.O. rifiuti, si ribadisce che il quadro complessivo non è chiaro. Le eventuali attività poste in essere direttamente dalla Regione Siciliana con l'A.T.O., che vedrebbero l'Ente come terzo debitore, non risulta affatto chiara. E' rimasta come criticità con l'attenuante per l'Ente della difficile corrispondenza con la Regione Siciliana. Ci si riserva ogni azione consequenziale immediata non appena sarà definita la questione"*.

A seguito di specifica richiesta del relatore in adunanza il Segretario comunale riferisce in merito all'ATO che la gestione del relativo fondo è stata complicata dalle modalità con cui, nel tempo, la Regione ha erogato le somme, riversandole, prima direttamente agli ATO e, successivamente, per il tramite dei Comuni. Su tali finanziamenti c'è una contestazione di importi da parte dell'Ente, inerente all'ammontare dei fondi trasferiti dalla Regione. L'accordo Regione-Comune-ATO prevedeva, infatti, che il Comune prendesse a proprio carico il debito dell'ATO, e che questo avrebbe rimborsato tali somme recuperandole dai contribuenti; dall'ATO, però, non si è recuperato nulla e, pertanto, da un certo momento in poi, la precedente amministrazione comunale ha comunicato, con una nota alla Regione, di voler rinunciare al trasferimento della quota rimanente di anticipazione che si era concordata. I fondi destinati all'ATO, trasferiti dalla Regione al Comune, sono stati riversati interamente alla società d'ambito e il Comune di Capri Leone non ha alcun debito verso l'ATO, al contrario, risulta creditore". Il Sindaco conferma che è stato comunicato ufficialmente un credito superiore a 100 mila euro da parte dell'ATO, che, però, si sta progressivamente assorbendo andando a compensare i costi di gestione della struttura.

Nella memoria integrativa del 31 maggio 2021 il Comune precisa altresì quanto segue: *"Si chiarisce che la difficoltà di ricostruzione dell'anticipazione di liquidità concessa dalla Regione Siciliana a questo Ente, per coprire il disavanzo all'ATO rifiuti, nasce dalla diversa modalità di gestione delle anticipazioni concesse e, inoltre, dalla non corrispondenza tra le somme previste quale importo da concedere e gli importi di fatto accreditati. Infatti, la prima anticipazione di liquidità, concessa sulla base delle richieste di alcuni comuni facenti parte dell'ATO, è stata versata dalla Regione Siciliana direttamente all'ATO che sembrerebbe averla utilizzata per coprire il costo del servizio RSU di tutti i comuni facenti parte dell'ATO, e pertanto oggetto di verifica e conguaglio. Tale attività di verifica con l'ATO è stata posta in essere e da tale riconciliazione è emerso un credito a favore del Comune di Capri Leone pari ad € 103.777,59 (giusta nota prot. 3731 del 30 marzo 2017 che si allega). In ordine alla successiva anticipazione di liquidità, dalla documentazione in atti risulta che a fronte di una Delibera di Consiglio comunale (n. 2 del 22.02.2013) che prevedeva*

un'anticipazione pari ad euro 1.538.766,34, da recuperare su 10 annualità con rate annue di € 153.876,63, le somme accreditate dalla Regione Siciliana nelle casse comunali sono state pari a soli euro 550.127,17, corrispondente alla prima rata dell'anticipazione, che questo Ente ha provveduto a riversare in pari misura all'ATO ME1. Atteso che l'Ente, con nota in atti, ha rinunciato alla restante parte dell'anticipazione avendo definito i rapporti debito/credito, come sopra rappresentato. La Regione Siciliana, negli anni, ha trattenuto delle somme, a titolo di rimborso, dai trasferimenti regionali di parte corrente, ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 6/2009 così come modificato dal comma 2, dell'articolo 9, della L.R. n. 13/2014, e su altri trasferimenti – di cui l'Ente non ha, ad oggi, contezza, Pertanto, l'Ente, atteso che la soma trasferita è notevolmente inferiore all'importo richiesto, come sopra rappresentato, ha contrapposto le proprie motivazioni alla Regione Siciliana chiedendo la verifica degli importi trattenuti sino ad oggi, atteso che ritiene di non dover restituire alcuna somma alla Regione Siciliana a titolo di rimborso di anticipazione di liquidità.(...) l'Ente cercherà di capire se le somme trattenute negli anni dalla Regione Siciliana siano state eccedenti rispetto a quanto effettivamente ricevuto dalla stessa. Conseguenzialmente non ha provveduto ad accantonare alcuna somma nel risultato di amministrazione”.

Sul punto il Collegio rileva che, seppure dopo i chiarimenti forniti in adunanza e con la memoria integrativa, il rilievo può ritenersi allo stato superato, anche se è il Collegio si riserva ulteriori verifiche nell'ambito del successivo ciclo di controllo.

12. Il superamento del valore limite di quattro parametri di deficitarietà strutturale (D.M. 18/02/2013) secondo la normativa ancora vigente per l'esercizio 2017, come di seguito riportato (fonte Certificati consuntivi Finanza Locale):

- a. parametro 2: volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo di solidarietà di cui all'art.1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rispetto agli accertamenti delle entrate medesime, esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo di solidarietà (soglia 42%);

- b. parametro 3: ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e III provenienti dalla gestione dei residui attivi, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo di solidarietà di cui all'art.1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pari a circa al rispetto agli accertamenti delle entrate dei medesimi titoli, esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo di solidarietà (soglia 65%);
- c. parametro 4: volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I pari agli impegni della medesima spesa corrente (soglia 40%);
- d. parametro n. 9: esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti.

Per l'esercizio 2018 (D.M. 28 /12/2018) il superamento del valore limite di tre parametri di deficitarietà come di seguito riportato (allegato alla delibera di approvazione del rendiconto):

- a. parametro n.2: incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente minore del 22%;
- b. parametro n.3: anticipazioni chiuse contabilmente maggiore di 0,5%;
- c. parametro n.5: sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio maggiore del 1,20%.

Per l'esercizio 2019 si conferma il superamento dei parametri dell'esercizio 2018.

L'Ente nella memoria dichiara che: *"L'Ente rientra entro il valore limite previsto dal D.M. 18.02.2013 (Parametri deficitarietà strutturale): pertanto non è da considerarsi strutturalmente deficitario"*.

Il Collegio rappresenta che anche se l'ente non può essere considerato strutturalmente deficitario, il superamento dei parametri segnalati manifesta la presenza di rilevanti criticità, che potrebbero incidere sugli equilibri di bilancio.

B.ANALISI DELLE MISURE CORRETTIVE.

La maggior parte dei rilievi sopra descritti sono già stati oggetto di pronuncia di accertamento della Sezione nei precedenti controlli finanziari, da ultimo con la deliberazione n.157/2018/PRSP.

L'ente ha trasmesso la deliberazione n. 38 del 12 ottobre 2018 di adozione di misure correttive, nella quale elenca, su ogni criticità sollevata dalla Sezione, una serie di disposizioni correttive e in particolare:

- per ovviare alla scarsa capacità di riscossione, la Giunta ha emanato la delibera n.91 del 12 aprile 2018, con la quale è stato approvato un piano di contrasto all'evasione tributaria per portare a regime l'attività di riscossione e dichiara che, già alla data del 1° settembre 2018, sono stati realizzati maggiori incassi; a seguito di verifica istruttoria è emerso:

Tabella 3

acquedotto	totale ruoli	incassato	da incassare	perc. di incasso
2012- 2019	2.615.990,33	1.891.259,73	724.730,60	72,30

Tabella 4

Tari 2013-2019	totale ruoli	incassato	da incassare	perc. di incasso
	5.484.187,02	3.634.936,31	1.850.250,71	66,27

Tabella 5

Imu 2014 -2017	importo riaccertato	Incassato da riaccertato
	921.256,00	176.444,81
Tasi 2014-2017	importo riaccertato	incassato da riaccertato
	149.333,00	38.304,00

- l'Ente si è impegnato a ridurre le spese del personale, mediante migliore utilizzazione del personale dipendente a tempo parziale e dichiara, altresì, che intende realizzare risparmi considerevoli riducendo le spese di illuminazione con interventi di efficientamento energetico.

A seguito di approfondimento istruttorio è emersa:

- una riduzione della spesa del personale nell'esercizio 2019 del 21,12%rispetto alla media degli anni 2011- 2013 del totale della spesa del personale;
- in merito alla spesa energetica, il Revisore dichiara che la stessa sarebbe diminuita nell'anno 2019 rispetto agli esercizi 2016 e 2017, ma non ne fornisce prova;

- la compensazione dei rapporti debito - credito tra comune ed utenti, confermata genericamente dal Revisore; nella memoria l'ente dichiara che la compensazione dei rapporti debito - credito tra comune ed utenti è stata attuata e allega due provvedimenti di definizione del procedimento di compensazione;
- il censimento di tutti i passi carrabili; sul punto il responsabile dell'Area tecnica, a seguito di richiesta istruttoria, dichiara di avere effettuato tale censimento, che avrebbe prodotto un incremento degli introiti (fino al 2019) di circa il 20%;
- l'attività di accertamento in ordine alla concessione degli spazi pubblici; sul punto il responsabile dell'Area tecnica, a seguito di richiesta istruttoria, dichiara che a seguito di ricognizione sarebbe stata verificata la regolarità delle concessioni;
- la verifica e il recupero dei canoni di locazione degli edifici di edilizia pubblica residenziale; sul punto il responsabile del Servizio, a seguito di richiesta istruttoria, dichiara che in totale la somma recuperata è pari a euro 32.887,02 (annualità 2016/2020);
- l'adeguamento di canoni e tariffe per l'utilizzo in concessione di impianti sportivi; non viene fornita alcuna risposta sul punto;
- il censimento di tutti gli immobili esistenti sul territorio; non viene fornita alcuna risposta sul punto.

Conclusivamente, la Sezione, al fine di prevenire potenziali pregiudizi per i futuri equilibri di bilancio, ravvisa la necessità di richiamare l'Amministrazione comunale sulle criticità sopra evidenziate con lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario.

La Sezione ha evidenziato in più occasioni come "gli scostamenti dai principi del D.lgs. n. 118/2011 non costituiscono solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma possono risultare strumentali ad una manovra elusiva dei principi di equilibrio di bilancio, come affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 279/2016)" (Sezione di controllo per la Regione Siciliana, deliberazione n. 125/2018).

La Sezione, pertanto, accerta la sussistenza di una preoccupante situazione economico-finanziaria (con un rilevante disavanzo da recuperare) e di gravi irregolarità contabili, che, ove non vengano corrette, possono generare risultati di amministrazione non veritieri e non

rispondenti alle disposizioni contabili vigenti, mettendo a rischio i già precari equilibri di bilancio. L'ente deve, pertanto, provvedere a rimuovere le irregolarità accertate e procedere nella direzione di una rigida e severa politica economica di rientro dal disavanzo, al fine di porre rimedio alla tendenza negativa, che potrebbe in futuro sfociare in una irrimediabile situazione di squilibrio.

In considerazione dei gravi elementi di criticità emersi, della presenza di un rilevante disavanzo, questa Corte accerta che l'ente, nelle more dell'adozione delle misure correttive ex art. 148-bis TUEL scaturenti dalla presente deliberazione, sia da considerare assoggettato alle limitazioni previste dall'art. 188, comma 1 quater, del T.U.E.L., consistenti nel divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge (il cui rispetto dovrà essere verificato dall'organo di revisione), precisando che la disposizione fa salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.

Si rammenta che l'applicazione del predetto divieto sussiste fino a quando permane l'onere di copertura del disavanzo effettivo accertato o da quello derivante dai debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare, condizioni che il Comune è tenuto a verificare e sui cui l'organo di revisione deve attentamente vigilare.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, in base alle risultanze delle relazioni rese dall'organo di revisione ed esaminati i questionari sui Rendiconti per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, nonché sul bilancio di previsione 2020/2022 del comune di Capri Leone,

ACCERTA

1. La presenza, nei termini di cui in motivazione, dei seguenti profili di irregolarità contabile e criticità per gli equilibri di bilancio, nonché di difformità dalla sana gestione finanziaria, con riferimento rendiconti degli esercizi finanziari 2017 - 2018 - 2019:
 - il ritardo nell'approvazione dei documenti contabili rispetto ai termini di legge;
 - risultati di amministrazione di importo insufficiente a comprendere le quote vincolate, con conseguenti disavanzi di amministrazione, notevolmente incrementati nell'esercizio 2019 (€ - 5.671.734,58), principalmente a causa del

passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario per il calcolo del FCDE e dell'obbligo di accantonamento dell'importo dell'intera anticipazione di liquidità (Fal) non ancora rimborsata al 31/12/2019;

- un fondo contenzioso non correttamente calcolato, in assenza di una completa ricognizione dei giudizi pendenti e della quantificazione del rischio di soccombenza;
- la mancata costituzione del fondo perdite partecipate nel 2019 e l'assenza di attività di acquisizione dei necessari dati relativi alla situazione economico-patrimoniale degli organismi partecipati;
- il ricorso reiterato all'anticipazione di tesoreria, rimasta parzialmente inestinta, nonché gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, che al 31.12.2019 non risultano integralmente reintegrati;
- in relazione alla **gestione di competenza**, un risultato di competenza pari a euro -171.316,61 e la gestione complessiva con il risultato di amministrazione negativa per euro -1.703.757,97;
- in relazione **al FPV**, la mancanza di adeguati cronoprogrammi per la necessaria reimputazione dei residui passivi;
- la mancata predisposizione di idonee misure organizzative finalizzate a rispettare i tempi di pagamento;
- l'assenza di accertamenti nell'esercizio 2018 e 2019 per quanto concerne il recupero dell'evasione tributaria e la difficoltà di riscossione delle entrate proprie;
- il considerevole incremento del totale dei residui attivi, in particolare nell'esercizio 2018;
- la mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra Ente e gli Organismi partecipati;
- la presenza di debiti fuori bilancio.

2. Che, nelle more dell'adozione delle misure correttive tese al ripristino dell'equilibrio di bilancio e al recupero del disavanzo, il Comune di Capri Leone è assoggettato alle limitazioni previste dall'art. 188, comma 1 quater, del T.U.E.L., consistenti nel divieto di

assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge e fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi, onerando l'Organo di revisione della relativa verifica.

DISPONE

Che l'Ente trasmetta a questa Sezione di Controllo, ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3, del TUEL e dell'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 149/2011, le misure correttive adottate entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della presente deliberazione, in virtù di quanto esposto in parte motiva, ai fini della relativa verifica.

DISPONE

- che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia trasmessa :
 - al Consiglio Comunale - per il tramite del suo Presidente -, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Capri Leone;
- che, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sia altresì pubblicata sul sito *internet* dell'Amministrazione secondo le modalità di legge.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 20 luglio 2021.

IL MAGISTRATO RELATORE

(Massimo Giuseppe Urso)



MASSIMO GIUSEPPE URSO
CORTE DEI CONTI
21.07.2021 13:25:31 CEST

Depositato in segreteria il 22 luglio 2021.

IL PRESIDENTE

(Salvatore Pilato)

Firmato digitalmente da
SALVATORE PILATO
Data e ora della firma: 21/07/2021 16:54:10

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



BORIS RASURA
CORTE DEI
CONTI
22.07.2021
07:43:50 UTC